

BILANCIO

Contributi e sovvenzioni "in chiaro" per le imprese

di Augusto Gilioli, Sandro Cerato

Il Decreto crescita (**D.L. 34/2019**) pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2019** introduce alcune importanti novità alla normativa sulla **pubblicità delle erogazioni pubbliche** ([articolo 35 D.L. 34/2019](#)), contribuendo a rendere più chiaro il **quadro applicativo**, pur lasciando inalterati alcuni dubbi ed alcuni adempimenti che appaiono ancora eccessivamente onerosi per le piccole imprese.

La **principale novità** riguarda il **regime sanzionatorio**. Il nuovo testo, pur confermando che sono oggetto di monitoraggio e pubblicità le erogazioni pubbliche ricevute da enti non commerciali e imprese a partire dall'anno 2018, introduce una **moratoria sulle sanzioni** con riferimento agli obblighi pubblicitari da rispettare nell'anno in corso. Il regime sanzionatorio muta solamente a partire dal **1° gennaio 2020**, ed è previsto che l'inosservanza degli obblighi pubblicitari comporterà una **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un **minimo di 2.000 euro**, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il **perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi**, nonché il **mancato pagamento della sanzione** entro il termine di cui al periodo precedente, sarà sanzionato con la **restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi**.

Restano intatte le **difficoltà nella individuazione dei soggetti erogatori**, soprattutto con riferimento alle **società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni**, ma l'**eliminazione delle sanzioni** per l'anno in corso, consente una maggiore serenità nell'approcciare il nuovo **adempimento**.

L'[articolo 35 D.L. 34/2019](#) stabilisce che gli **obblighi pubblicitari riguardano esclusivamente i "sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria"**.

Viene pertanto confermata l'**esclusione dagli obblighi di informativa delle somme ricevute in relazione a rapporti a carattere sinallagmatico**. Si ritiene che con l'introduzione delle parole **"non aventi carattere generale"** il decreto intenda **escludere**, come auspicato prima da Assonime e poi dal CNDCEC, sia le **agevolazioni fiscali non selettive**, ovvero, applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, che le **misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese**.

Il nuovo testo conferma l'inclusione, tra i soggetti obbligati all'adempimento pubblicitario, delle **imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa**. Nell'ambito soggettivo sono **incluse** pertanto le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che

redigono il bilancio "Micro", nonché i soggetti in **contabilità semplificata** o in **regime dei minimi e/o forfetario**.

Resta confermato che i **soggetti minori**, non tenuti alla pubblicazione del bilancio, devono assolvere gli **obblighi informativi entro il 30 giugno di ogni anno**, a mezzo pubblicazione delle informazioni "*sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza*". La **relazione illustrativa tecnica** consente a questi soggetti, in alternativa alla **pubblicazione sul sito internet**, di assolvere l'obbligo **redigendo volontariamente la Nota integrativa** da allegare al proprio bilancio di esercizio.

Confermato anche l'obbligo di indicare le informazioni sui contributi ricevuti nel **bilancio consolidato** "*ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche*". Il D.L. prevede che le informazioni debbano essere fornite esclusivamente sulla base del **criterio di cassa**.

Risulta altresì confermato il **limite dei 10.000 euro** al di sotto della quale **non è necessario dare pubblicità alle erogazioni ricevute**; restano intatti su questo punto i **dubbi legati al calcolo della soglia**, in quanto non è chiaro se il tetto si riferisca al **totale delle erogazioni ricevute** o alle **erogazioni ricevute da ogni singolo soggetto erogatore**.

L'[articolo 35 D.L. 34/2019](#) conferma che per gli **aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis"** contenuti nel **Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'[articolo 52 L. 234/2012](#), la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, **sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati**, a condizione che **ne venga dichiarata l'esistenza nella Nota integrativa** del bilancio o sul proprio **sito internet**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >